

DECISIONI CEEA

DECISIONE N. 3641/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1992

che modifica la decisione n. 1566/86/CECA relativa alle statistiche del ferro e dell'acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che l'evoluzione nell'industria siderurgica richiede un continuo adeguamento delle rilevazioni statistiche alle nuove condizioni, onde migliorare i metodi d'indagine:

considerando che dall'adozione della decisione n. 1566/86/CECA della Commissione⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 3731/91/CECA⁽²⁾, si sono rese necessarie talune modifiche dei questionari, segnatamente di quelli riguardanti il consumo di materie prime e di energia, nonché l'occupazione nell'industria siderurgica;

considerando che occorre modificare il sistema di rilevazione, grazie all'eliminazione di un questionario ed al cambiamento della periodicità di rilevazione (annuale, invece che trimestrale) per altri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo a un'indagine comunitaria sulla produzione industriale⁽³⁾, impone un'indagine sulla produzione siderurgica in valore;

considerando che le modifiche previste devono consentire una migliore copertura delle esigenze statistiche nel settore siderurgico in vista del futuro mercato unico,

Articolo 1

La decisione n. 1566/86/CECA è così modificata:

1. È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Nell'ambito della creazione di un'indagine comunitaria sulla produzione industriale decisa dal regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (*), gli stabilimenti siderurgici CECA della Comunità devono rispondere al questionario 2-76 e indicare le loro consegne di prodotti siderurgici in valore.

(*) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 1.»

2. I questionari 2-50, 2-51, 2-53, 2-54, 2-55, 2-58, S-1, S-2 e S-8, che figurano in allegato alla decisione n. 1566/86/CECA, sono sostituiti dai questionari statistici di cui all'allegato della presente decisione. I questionari S-1, S-2 e S-8 recano i codici 2-31, 2-32 e 2-34.

3. Il questionario S-9, che figura in allegato è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(1) GU n. L 141 del 28. 5. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 359 del 30. 12. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 1.